



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 agosto 2014
(OR. en)

12621/14

ECOFIN 785
RELEX 689
FIN 563

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	21 agosto 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 529 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULLE ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE E DI CONCESSIONE DI PRESTITI DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2013

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 529 final.

All.: COM(2014) 529 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.8.2014
COM(2014) 529 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**SULLE ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE E DI CONCESSIONE DI PRESTITI
DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2013**

Indice

<u>1.</u>	<u>Introduzione</u>	3
<u>2.</u>	<u>Attività di concessione di prestiti dell'Unione europea</u>	3
<u>2.1.</u>	<u>Strumento BOP</u>	3
<u>2.2.</u>	<u>MESF</u>	5
<u>2.3.</u>	<u>Strumento AMF</u>	6
<u>2.4.</u>	<u>Strumento Euratom</u>	8
<u>3.</u>	<u>Attività di assunzione di prestiti dell'Unione europea</u>	8
<u>3.1.</u>	<u>BOP</u>	9
<u>3.2.</u>	<u>MESF</u>	9
<u>3.3.</u>	<u>AMF</u>	9
<u>3.4.</u>	<u>Euratom</u>	9
<u>4.</u>	<u>Banca europea per gli investimenti</u>	10
<u>4.1.</u>	<u>Attività di concessione di prestiti della BEI</u>	10
<u>4.2.</u>	<u>Attività di assunzione di prestiti della BEI</u>	11
<u>5.</u>	<u>Salvaguardia della stabilità finanziaria nella zona euro</u>	11
<u>5.1.</u>	<u>Strumento di prestito in favore della Grecia (GLF)</u>	11
<u>5.2.</u>	<u>European Financial Stability Facility (FESF)</u>	12
<u>5.3.</u>	<u>Meccanismo europeo di stabilità (MES)</u>	12

1. INTRODUZIONE

La Commissione è tenuta a informare ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'utilizzo dei vari strumenti dell'Unione europea per la concessione di prestiti.

La presente relazione illustra le operazioni di concessione di prestiti effettuate per ogni strumento e le relative operazioni di assunzione di prestiti.

Tabella 1: Evoluzione delle operazioni dell'Unione europea (importo del capitale in essere in milioni di euro)

	CECA i.l. (1) (2)	Euratom (1)	BOP	AMF	MESF	Totale
2009	214	481	9 200	584		10 479
2010	219	466	12 050	500		13 235
2011	225	447	11 400	590	28 000	40 662
2012	183	423	11 400	545	43 800	56 351
2013	179	386	11 400	565	43 800	56 330

(1) Sono usati i tassi di conversione al 31 dicembre di ogni anno.

(2) La Comunità europea del carbone e dell'acciaio è in liquidazione dal 2002. L'ultima obbligazione emessa dalla CECA giunge a scadenza nel 2019.

2. ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI PRESTITI DELL'UNIONE EUROPEA

La Commissione fornisce sostegno finanziario a paesi terzi e agli Stati membri sotto forma di prestiti bilaterali finanziati sui mercati dei capitali e garantiti dal bilancio dell'UE nel quadro di vari atti giuridici del Consiglio o del Parlamento europeo e del Consiglio, in funzione degli obiettivi perseguiti¹. La coerenza del sostegno finanziario a paesi terzi con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'UE è garantita dalla Commissione e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'assistenza del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

2.1. Strumento BOP

Il sostegno alla bilancia dei pagamenti (BOP) di cui all'articolo 143 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (regolamento BOP)² assume la forma di prestiti a medio termine concessi dall'Unione. È in genere associato ad un finanziamento del

¹ Una presentazione dettagliata delle attività di assunzione e di concessione di prestiti della Commissione è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/index_en.htm.

² GU L 53 del 23.2.2002, pag.1.

Fondo monetario internazionale (FMI) e di altri prestatori multilaterali come la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o la Banca mondiale.

La concessione del sostegno BOP è decisa caso per caso dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. I beneficiari potenziali sono Stati membri non appartenenti alla zona euro che incontrano gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Il sostegno mira a attenuare i vincoli di finanziamento esterni cui è soggetto lo Stato membro beneficiario e a ristabilire la sostenibilità economica della sua bilancia dei pagamenti. È attivato a condizione che siano soddisfatte le condizioni di politica economica decise dal Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario (CEF) in merito a un progetto di programma di aggiustamento, e concordate nei dettagli dalla Commissione con lo Stato membro beneficiario in un memorandum di intesa prima della conclusione dell'accordo di prestito. La continua conformità alle misure previste dal programma di aggiustamento è riesaminata con regolarità e costituisce una condizione preliminare all'erogazione delle altre rate del prestito. I fondi occorrenti sono raccolti dalla Commissione a nome dell'Unione europea sui mercati dei capitali.

La Commissione riferisce regolarmente al CEF e al Consiglio in merito all'attuazione del regolamento BOP.

Lo strumento BOP è stato riattivato nel 2008 per rispondere alla crisi economica e finanziaria internazionale; il massimale è stato portato da 12 miliardi di euro ai 50 miliardi di euro del maggio 2009³ per consentire all'UE di rispondere rapidamente a eventuali altre domande di sostegno BOP. Fino al 31 dicembre 2013 era stato impegnato un importo totale di 18,0 miliardi di euro a favore di Ungheria⁴, Lettonia⁵ e Romania⁶, di cui sono stati erogati 13,4 miliardi di euro.

Il sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale (PFA) alla Romania, per un importo massimo di 1,4 miliardi di euro⁷, è giunto a scadenza il 31 marzo 2013 senza che siano stati effettuati prelievi.

Nel 2013 il Consiglio ha adottato un secondo programma di PFA a favore della Romania⁸, per un importo massimo di 2 miliardi di euro erogabili fino al 30 settembre 2015.

Nel 2013 non vi sono state erogazioni nel quadro dello strumento BOP.

³ Regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 1).

⁴ Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

⁵ Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

⁶ Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

⁷ Decisione 2011/288/CE del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011, pag.15).

⁸ Decisione 2013/531/UE del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 286 del 29.10.2013, pag.1).

Tabella 2: Sostegno BOP al 31.12.2013 (in miliardi di euro)

Paese	Importo deciso	Importo erogato	Importo rimborsato	Importo in essere	Media di scadenza del prestito (anni)
Ungheria	6,5	5,5	2,0	3,5	5,0
Lettonia	3,1	2,9	0	2,9	6,6
Romania	5,0	5,0	0	5,0	7,0
Romania (PFA)	1,4	0	0	0,0	0
Romania (PFA)	2,0	0	0	0,0	0
Totale	18,0	13,4	2,0	11,4	

Operazioni effettuate dal 31 dicembre 2013

Nell'aprile 2014 la Lettonia ha rimborsato 1 000 milioni di euro.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni BOP, v. http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm

2.2. MESF

Il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, ha istituito il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), basato sull'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE⁹. Il MESF è totalmente coperto dal bilancio UE e ha una capacità di prestito totale fino a 60 miliardi di euro.

I potenziali beneficiari dell'assistenza del MESF sono gli Stati membri che si trovano in difficoltà a causa di un grave deterioramento del contesto economico e finanziario internazionale. Il ricorso al MESF è soggetto a condizioni di politica stabilite nel contesto di un programma di aggiustamento economico e finanziario concordato in un memorandum di intesa concluso fra la Commissione e lo Stato membro beneficiario e segue un processo decisionale analogo a quello previsto per la concessione dell'assistenza BOP. La valutazione del fabbisogno di finanziamento e la regolare attività di sorveglianza nell'ambito dell'attuazione del programma sono effettuate dalla Commissione in consultazione con la Banca centrale europea (BCE), con frequenza almeno semestrale per quanto concerne le condizioni generali di politica economica del programma di aggiustamento e con frequenza trimestrale per quanto concerne la verifica dell'adempimento, da parte dello Stato membro, delle condizioni di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza finanziaria. Le eventuali modifiche da apportare al programma di aggiustamento sono discusse con lo Stato membro beneficiario. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta

⁹ L'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE prevede la concessione di assistenza finanziaria agli Stati membri che si trovano in difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo.

della Commissione, decide su eventuali aggiustamenti delle condizioni generali di politica economica fissate inizialmente e approva il programma di aggiustamento rivisto elaborato dallo Stato membro beneficiario.

Lo strumento MESF è stato attivato nel 2011 per l'Irlanda¹⁰ e il Portogallo¹¹, impegnando un ammontare di prestiti fino a, rispettivamente, 22,5 miliardi di euro e 26 miliardi di euro. Includendo anche FESF, FMI e altri Stati membri, gli impegni totali ammontano, rispettivamente, a 85 miliardi di euro e 78 miliardi di euro.

Tabella 3: Ripartizione degli impegni (in miliardi di euro)

Paese	MESF	FESF	FMI	Altri	Totale
Irlanda	22,5	17,7	22,5	22,3*	85,0
Portogallo	26,0	26,0	26,0		78,0
Totale	48,5	43,7	48,5	22,3	163,0

* 4,8 miliardi di euro da altri Stati membri (Regno Unito, Svezia, Danimarca) e 17,5 miliardi di euro dallo Stato irlandese.

Dall'avvio dell'applicazione dello strumento sono state decise e applicate a tutti i prestiti riduzioni del margine di interesse e una proroga delle scadenze.

Nel 2013 non vi sono state erogazioni nel quadro dello strumento MESF.

A fine 2013 l'esposizione totale dello strumento ammonta a 43 800 milioni di euro (Irlanda: 21 700 milioni di euro; Portogallo: 22 100 milioni di euro).

Operazioni effettuate dal 31 dicembre 2013

A marzo 2014 sono stati erogati 1 800 milioni di euro al Portogallo e 800 milioni di euro all'Irlanda (ultima rata).

L'Irlanda ha completato il programma di assistenza finanziaria dell'UE-FMI nel dicembre 2013, mentre il Portogallo ne è uscito a maggio 2014.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni del MESF, v. http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm

2.3. Strumento AMF

L'assistenza macrofinanziaria (AMF) è fornita per aiutare i paesi candidati all'adesione all'UE, i paesi candidati potenziali e i paesi del vicinato a risolvere difficoltà a breve termine della bilancia dei pagamenti, a stabilizzare le finanze pubbliche e a promuovere l'attuazione di riforme strutturali. L'AMF è concessa a titolo temporaneo ed eccezionale e subordinatamente

¹⁰ Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag 34).

¹¹ Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag 88).

al rispetto di rigorose condizioni di politica economica. Di norma le operazioni di AMF integrano programmi di aggiustamento dell'FMI. L'AMF può essere concessa sotto forma di prestiti e/o di sovvenzioni a fondo perduto.

Qualora un paese beneficiario non onori gli obblighi di rimborso, la Commissione può attivare il fondo di garanzia per le azioni esterne¹² affinché rimborsi il corrispondente importo da essa preso a prestito¹³.

Nel 2013 è stata completata l'operazione di AMF alla Bosnia-Erzegovina¹⁴ approvata nel 2009 (per un importo complessivo di 100 milioni di euro in prestiti), con l'erogazione di due rate di 50 milioni di euro ciascuna, la prima a febbraio 2013 e la seconda a settembre 2013.

Il 12 agosto 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Georgia AMF per un importo massimo di 46 milioni di euro (fino a 23 milioni di euro in sovvenzioni e altrettanto in prestiti) e una durata massima del prestito di 15 anni¹⁵. Nessun importo è stato finora erogato.

Il 22 ottobre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Repubblica del Kirghizistan AMF per un importo massimo di 30 milioni di euro (fino a 15 milioni di euro in sovvenzioni e altrettanto in prestiti) e una durata massima del prestito di 15 anni¹⁶. Nessun importo è stato finora erogato.

L'11 dicembre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Giordania¹⁷ AMF in forma di prestiti, per un importo massimo di 180 milioni di euro e una durata massima di 15 anni, a copertura del fabbisogno della bilancia dei pagamenti giordana rilevato dal programma dell'FMI. Nessun importo è stato finora erogato.

Operazioni effettuate dal 31 dicembre 2013

Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione dell'Ucraina¹⁸ AMF in forma di prestiti, per un importo massimo di 1 miliardo di euro e una durata massima di 15 anni, a copertura del fabbisogno urgente di sostegno alla bilancia dei pagamenti dell'Ucraina

¹² V. regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10). Finora non è stato riscontrato nessun inadempimento nei prestiti AMF.

¹³ Sebbene il rimborso del prestito sia in ultima istanza coperto dalla garanzia del bilancio UE, il fondo di garanzia opera come riserva di liquidità diretta a proteggere il bilancio UE dal rischio di pretese relative ad inadempimenti. Per una relazione completa sul funzionamento del fondo, cfr. COM(2014) 214 e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2014) 129.

¹⁴ Decisione 2009/891/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 6).

¹⁵ Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

¹⁶ Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 1).

¹⁷ Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 4).

¹⁸ Decisione 2014/215/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85).

individuato nel programma economico governativo finanziato dall'FMI. La prima rata di 500 milioni di euro è stata erogata nel giugno 2014.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'AMF a favore dell'Ucraina approvata nel 2010¹⁹, il cui importo, sommato ai fondi disponibili nel quadro di una precedente operazione approvata nel 2002²⁰, ammonta a 610 milioni di euro in prestiti, il memorandum d'intesa è stato firmato in occasione del vertice UE-Ucraina del febbraio 2013. La prima rata di 100 milioni di euro è stata erogata a metà maggio 2014.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni di AMF, v. relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi²¹ e http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/macro-financial_assistance/index_en.htm.

2.4. Strumento Euratom

Lo strumento di prestito Euratom può essere utilizzato per finanziare progetti negli Stati membri (decisione 77/270/Euratom del Consiglio) o in determinati paesi terzi (Ucraina, Russia o Armenia) (decisione 94/179/Euratom del Consiglio).

Nel 1990 il Consiglio ha fissato un limite di 4 miliardi di euro per l'assunzione di prestiti: ne sono stati approvati 3,7 miliardi circa e già erogati 3,4 miliardi. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di proporre un nuovo massimale di prestito una volta che sarà stato sottoscritto l'importo di 3,8 miliardi di euro.

Nel 2013 la Commissione ha adottato la decisione C(2013) 3496 relativa alla concessione di un prestito Euratom, di un importo massimo di 300 milioni di euro, a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari. La convenzione di prestito è stata firmata a agosto 2013. Il prestito entrerà in vigore una volta che saranno state adeguatamente soddisfatte tutte le condizioni per la realizzazione. Nel marzo 2013 la BERS ha firmato un prestito parallelo di 300 milioni di euro.

3. ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PRESTITI DELL'UNIONE EUROPEA

Allo scopo di finanziare le attività di prestito decise dal Consiglio, la Commissione è autorizzata ad assumere prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione europea e dell'Euratom. Le attività di assunzione e di concessione di prestiti sono condotte come un'operazione *back-to-back*, il che garantisce che il bilancio UE non assuma alcun rischio di cambio o di tasso d'interesse²². I prestiti assunti corrispondono ai prestiti concessi.

¹⁹ Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

²⁰ Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

²¹ COM(2013) 426 e SWD(2013) 211.

²² Il regolamento MESF consente di ricorrere al prefinanziamento in quanto la Commissione è autorizzata a "*contrarre prestiti sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno tra le erogazioni previste, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare la propria reputazione di emittente dell'Unione sui mercati*". Tuttavia qualsiasi eventuale costo di detenzione è sostenuto dal mutuatario.

3.1. BOP

Nel 2013 non sono stati assunti prestiti sul mercato nel quadro dello strumento BOP.

A fine 2013 l'esposizione totale per lo strumento BOP ammonta a 11,4 miliardi di euro.

3.2. MESF

Nel 2013 non sono stati assunti prestiti sul mercato nel quadro dello strumento MESF.

A fine 2013 l'esposizione totale per lo strumento MESF ammonta a 43,8 miliardi di euro.

3.3. AMF

Nel 2013 è stata completata l'operazione di AMF alla Bosnia-Erzegovina approvata nel 2009 (per un importo complessivo di 100 milioni di euro in prestiti), con l'erogazione di due rate di 50 milioni di euro ciascuna, la prima a febbraio 2013 e la seconda a settembre 2013.

A fine 2013 l'esposizione totale per l'AMF ammonta a 565 milioni di euro.

Tabella 4: Investimenti privati UE nel 2013 (in milioni di euro)

Paese	Designazione	Data di emissione	Scadenza	Entità
Bosnia-Erzegovina	EMTN EU 2.000/2023	4.2.2013	10.2.2023	50
Bosnia-Erzegovina	SSD EU 1,991/2023	19.9.2013	26.9.2019 (10 mil.) 28.9.2020 (10 mil.) 27.9.2021 (10 mil.) 26.9.2022 (10 mil.) 26.9.2023 (10 mil.)	50
Totale				100

3.4. Euratom

Nel 2013 non sono state effettuate operazioni di assunzione di prestiti nel quadro dell'Euratom.

4. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI.

4.1. Attività di concessione di prestiti della BEI

La BEI fornisce finanziamenti *direttamente*, a singoli progetti di investimento, o *tramite intermediari finanziari*, a progetti di portata più limitata intrapresi da PMI o da enti locali. Fornisce inoltre garanzie sui prestiti, assistenza tecnica e capitale di rischio.

Nel 2013 il volume complessivo delle operazioni di finanziamento sottoscritte dalla BEI è stato pari a 71,7 miliardi di euro (rispetto ai 52,2 miliardi di euro del 2012).

I finanziamenti negli Stati membri dell'UE sono stati pari a 64 miliardi di euro, importo non coperto dalla garanzia dell'UE. 7,7 miliardi di euro sono stati sottoscritti al di fuori dell'UE; di questi, 4,4 miliardi di euro sono coperti dalla garanzia dell'UE (cosiddetto "mandato esterno").

Il 2013 è stato il primo anno di attuazione dell'aumento di capitale della BEI. A seguito dell'entrata in vigore, alla fine del 2012, della decisione degli Stati membri di aumentare di 10 miliardi di euro il capitale versato della BEI, si prevede che negli anni 2013-2015 la BEI accresca di 60 miliardi di euro il volume dei prestiti concessi.

La garanzia dell'UE accordata con la decisione 1080/2011/UE fino al 31 dicembre 2013 è stata automaticamente prorogata di sei mesi in quanto mancava ancora una nuova decisione che accordasse alla BEI la garanzia dell'UE per le operazioni al di fuori dell'Unione.

Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la nuova decisione che concede alla BEI la garanzia dell'UE per le operazioni al di fuori dell'Unione²³. Complessivamente il mandato implica un importo di 27 miliardi di euro, cui si aggiunge un importo aggiuntivo opzionale di 3 miliardi di euro attivabile a seguito di una revisione intermedia.

Le attività di finanziamento della BEI incidono sul bilancio dell'UE quando i prestiti sono coperti da garanzie dell'Unione europea. È questo il caso per:

- le operazioni di finanziamento della BEI effettuate nel quadro del mandato esterno (che riguarda i paesi in fase di preadesione, i paesi del vicinato e del partenariato, l'Asia e l'America Latina, il Sud Africa e il mandato sui cambiamenti climatici). Tali operazioni beneficiano di una garanzia del bilancio UE che copre i rischi di tipo sovrano o politico. Nel secondo semestre 2014 la Commissione pubblicherà una relazione distinta sulle attività di concessione di prestiti esterni realizzate dalla BEI nel 2013;
- i meccanismi finanziari di ripartizione dei rischi che prevedono il ricorso al bilancio dell'UE per sostenere politiche dell'Unione europea (ad es., il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per i progetti di ricerca e sviluppo e l'iniziativa "Prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti").

²³ Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

4.2. Attività di assunzione di prestiti della BEI

In un contesto di volatilità del mercato, il rischio di esecuzione è rimasto elevato durante tutto l'anno, specie nel caso di operazioni di grandi proporzioni collegate a indici di riferimento. La forte domanda di obbligazioni della BEI ha dapprima favorito una diminuzione dei differenziali di rendimento sui titoli a scadenza più ravvicinata, specialmente su quelli denominati in euro. Le agenzie di rating hanno mantenuto per la BEI l'indice AAA, sostenuto dai piani di aumento del capitale.

Nel 2013 l'attività di assunzione di prestiti della BEI²⁴ è ammontata a 72,4 miliardi di euro, con una scadenza media a 8,2 anni.

5. SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA NELLA ZONA EURO

In risposta alla crisi economica e finanziaria globale, gli Stati membri della zona euro hanno varato misure dirette a salvaguardare la stabilità finanziaria tanto nella zona euro quanto in tutta Europa. Le misure, delineate qui di seguito, non sono garantite dal bilancio dell'UE. Per ulteriori informazioni sui tre strumenti esistenti, v. http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/index_en.htm

5.1. Strumento di prestito in favore della Grecia (GLF)

In seguito all'accordo unanime di sostenere la Grecia, raggiunto il 2 maggio 2010 dai ministri delle finanze della zona euro²⁵, è stato stabilito insieme all'FMI un programma triennale congiunto di aiuto alla Grecia, che prevede un pacchetto finanziario massimo di 110 miliardi di euro e che è associato a rigorose condizioni di politica²⁶ che la Commissione e l'FMI, di concerto con la BCE, hanno negoziato con le autorità greche. I prestiti erogati dagli Stati membri della zona euro nell'ambito di questo primo programma ammontano a 52,9 miliardi di euro, quelli erogati dall'FMI a 20,1 miliardi di euro. Le condizioni finanziarie dello strumento sono state rivedute nel dicembre 2012 (proroga della scadenza finale, riduzione del margine).

Il 14 marzo 2012 i ministri delle finanze della zona euro e l'FMI hanno approvato un secondo programma di aggiustamento economico, che ha aggiunto 130 miliardi di euro agli importi non erogati del primo programma. Questo secondo programma prevede pertanto un'assistenza finanziaria totale dell'importo di 164,5 miliardi di euro, con un contributo dell'FMI pari a 19,8 miliardi di euro. Mentre il primo programma era stato stabilito come accordo tra creditori relativo a prestiti bilaterali consorziati concessi da Stati membri della zona euro, che la Commissione provvedeva a coordinare e gestire, il secondo programma è finanziato tramite il FESF.

²⁴ Fonte: Relazione analitica della BEI 2013.

²⁵ Il sostegno è fornito attraverso prestiti bilaterali provenienti dagli altri Stati membri della zona euro e centralizzati dalla Commissione, alle condizioni stabilite nella dichiarazione dell'11 aprile 2010.

²⁶ Le condizioni di politica poste alla Grecia sono fissate, nelle linee principali, nella decisione del Consiglio del 10 maggio 2010 indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (2010/320/UE). Le condizioni sono state ulteriormente specificate in un protocollo d'intesa concluso tra le autorità greche e la Commissione, in cui quest'ultima ha agito in rappresentanza degli Stati membri della zona euro.

5.2. European Financial Stability Facility (FESF)

L'*European Financial Stability Facility* (Fondo europeo per la stabilità finanziaria - FESF) è stato istituito dagli Stati membri della zona euro sotto forma di società di diritto lussemburghese di loro proprietà, in seguito alle decisioni assunte il 9 maggio 2010 dal Consiglio ECOFIN ed entrate in vigore il 7 giugno 2010.

L'EFSF era inteso come meccanismo di salvataggio temporaneo in grado di assumere prestiti, finanziati emettendo obbligazioni garantite da Stati membri della zona euro, da destinare a Stati membri della zona euro in difficoltà. Nell'ottobre 2010 si è deciso di creare un meccanismo di salvataggio permanente, il meccanismo europeo di stabilità (MES), entrato poi in vigore il 27 settembre 2012. **Dal 1° luglio 2013** il FESF non interviene più nel finanziamento di programmi di finanziamento nuovi né in nuovi accordi su strumenti di prestito. Rimane tuttavia attivo come uno dei prestatori (insieme all'FMI e ad alcuni Stati membri) nei programmi in corso per la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda.

5.3. Meccanismo europeo di stabilità (MES)

Il nuovo meccanismo permanente di gestione delle crisi MES, varato l'8 ottobre 2012, è dal 1° luglio 2013 il meccanismo permanente di risposta alle nuove richieste di assistenza finanziaria emananti da Stati membri della zona euro.

Ha una capacità di prestito effettiva di 500 miliardi di euro. Il capitale sottoscritto totale ammonta a 702 miliardi di euro, articolato in 80 miliardi di euro di capitale versato dagli Stati membri della zona euro (versamenti da ultimare entro il primo semestre 2014) e in 622 miliardi di euro di capitale richiamabile impegnato.

Il MES ha prestato, assieme all'FMI, assistenza finanziaria a Cipro per rettificare gli squilibri del settore finanziario del paese. Ha altresì prestato assistenza finanziaria al governo spagnolo per la ricapitalizzazione del settore bancario del paese.